SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

Art. 2 (Allegato A)

Questo decreto sara' presentato al Parlamento per esserci convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 maggio 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Visto: d'Ordine di S. M. Il Ministro delle Finanze: F. Seismit-Doda.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti
Estremi	Legge 11 luglio 1889, n. 6212
Partizione	Allegato A
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/allegato-a-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it